

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 100

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

BENEDIKTER

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 112, N. 1 E 2, DEL CODICE PENALE, 72 DEL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE 20 AGOSTO 1952, N. 24, CON LE MODIFICHE DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 18 GIUGNO 1964, N. 23, 3 AGOSTO 1968, N. 19, E ALL'ARTICOLO 95 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (ELARGIZIONE DI DENARO IN PERIODO ELETTORALE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

l'11 dicembre 1972

*All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 9 dicembre 1972

Il Procuratore della Repubblica in Bolzano ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Benedikter Giovanni per concorso nel reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Bolzano. Gli atti del procedimento (fascicolo n. 3483 della Procura di Bolzano) sono stati inviati a codesta onorevole Presidenza con nota n. 201/23/8966/72 del 3 luglio 1972 in uno con la richiesta di autorizzazione a procedere a carico di Mitterdorfer Karl, imputato dello stesso reato ascritto al Benedikter.

*Il Ministro
GONELLA*

*All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Il giorno 17 novembre 1968 nella regione Trentino-Alto Adige si votò per il rinnovo del Consiglio regionale. Il giorno successivo, lunedì, si fece presso i seggi elettorali lo spoglio dei voti e si eseguirono le altre operazioni di scrutinio.

Presidente del primo seggio elettorale del comune di Silandro era Bernhard Wallnöfer.

Venne notato che costui consegnava denaro ad alcuni elettori, subito dopo l'espressione del voto. Due di tali elettori, identificati in Josef Schöpf ed in Walter Holzknicht, esaminati da un ufficiale di polizia giudiziaria, affermarono di avere ricevuto dal Wallnöfer la somma di lire 1.500 per ciascuno e di averne anche rilasciato ricevuta.

Lo stesso Wallnöfer, interrogato prima dalla polizia giudiziaria e, quindi, da un magistrato di questo ufficio, dichiarò di avere

consegnato a 21 elettori del suo seggio, provenienti dall'estero, la somma di lire 1.500 per ognuno; aggiunse di avere fatto ciò, per corrispondere alle istruzioni ricevute dalla segreteria della Südtiroler Volkspartei (SVP) e portate dalla circolare di data 8 novembre 1968 indirizzata ai dirigenti locali (Ortsobmänner) del partito; esibì anche una copia di detta circolare che venne sequestrata.

Attraverso di essa si apprese che la direzione della Südtiroler Volkspartei nella riunione tenuta in data 16 settembre 1968, aveva preso, tra le altre, la decisione di corrispondere a titolo di parziale rimborso spese di viaggio, la somma di 10 marchi tedeschi o di 10 franchi svizzeri a quegli elettori Altoatesini, residenti nella Repubblica federale tedesca od in Svizzera, che fossero venuti a votare in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige, fissato per i giorni 17 e 18 novembre 1968.

In esecuzione di tale deliberazione il segretario di tale partito, Atz Josef, in data 8 novembre 1968, aveva diramato la circolare con la quale si dava incarico agli « Ortsobmänner » di effettuare il pagamento della somma di lire 1.500 a ciascuno elettore proveniente dalla Svizzera e dalla Repubblica federale tedesca, dietro presentazione del certificato elettorale portante il timbro della sezione in cui il voto era stato espresso e verso ritiro di ricevuta.

Contestualmente i destinatari della circolare venivano informati che avrebbero potuto ottenere il rimborso delle somme elargite, presentando ai competenti uffici mandamentali del partito gli elenchi degli elettori che avevano ricevuto il contributo.

Nei fatti di cui sopra, questo ufficio ritenne di ravvisare materia di reato per cui ordinò il sequestro, presso le sedi locali e mandamentali della Südtiroler Volkspartei, della circolare di data 8 novembre 1968, degli elenchi degli elettori che avevano ritirato il contributo, delle quietanze rilasciate e di ogni altro documento comunque riferentesi a questa vicenda. Inoltre presso la direzione della Südtiroler Volkspartei in Bolzano si procedette al sequestro degli appunti del verbale (non ancora redatto) della seduta nel corso della quale fu presa la deliberazione di concedere il contributo.

Per tale via furono identificate 66 persone che, in forme diverse, nel territorio di questa provincia, avevano elargito denaro in periodo elettorale nelle giornate del 17 e 18 novembre 1968.

Contro le predette persone fu promossa l'azione penale ed a tutti gli imputati il giudice istruttore contestò, con mandato di comparizione, il delitto di cui agli articoli 110, 112, n. 1 del codice penale, 72 testo coordinato della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati (decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361).

Gli imputati hanno sostanzialmente ammesso il fatto (si vedano i verbali di interrogatorio).

Risulta che la deliberazione con la quale, nella seduta del giorno 16 settembre 1968, la direzione della Südtiroler Volkspartei decise di corrispondere il contributo per le spese di viaggio agli elettori provenienti dalla Repubblica federale tedesca e dalla Svizzera, fu presa anche col voto dell'onorevole deputato Giovanni Benedikter. (Si vedano i verbali di interrogatorio degli imputati Silvius Magnago e Josef Atz).

Ad avviso di questo ufficio nel delitto previsto dagli articoli di legge sopra citati concorse l'onorevole Benedikter non meno degli altri membri della direzione della Südtiroler Volkspartei partecipanti alla deliberazione del 16 settembre 1968 che si pone come premessa e *condicio sine qua non* dell'attività delittuosa quivi considerata.

Chiedo, pertanto, la prescritta autorizzazione a procedere contro il deputato Benedikter Giovanni.

Poiché analoga richiesta di autorizzazione a procedere fu avanzata da questa Procura in data 13 giugno 1972, contro l'onorevole Karl Mitterdorfer per gli stessi fatti e poiché a tale richiesta furono anche allegati, in fotocopia, gli atti processuali ritenuti sufficienti per una completa visione e valutazione dei fatti, ometto di allegare altra copia degli atti, facendo richiamo a quella già trasmessa.

Il Procuratore della Repubblica

Dott. UGO GIUDICEANDREA